

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n. 68/10[^] “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”</p>
<p align="center">CAPITOLO III <i>Fattorie sociali</i> Art. 26 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:</p> <p>a) — la gestione di servizi socio sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;</p> <p>b) — lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l’integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.</p> <p>2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:</p> <p>a) — assistenza sociale;</p> <p>b) — assistenza sanitaria;</p> <p>e) — assistenza socio sanitaria;</p> <p>d) — educazione, istruzione e formazione;</p> <p>e) — turismo sociale;</p> <p>f) — formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 27 <i>(Soggetti)</i></p> <p>1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano apposita convenzione o protocolli d’intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti <i>no profit</i> che erogano servizi socio assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l’utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.</p> <p>2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell’attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agrisociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.</p>	<p align="center">Abrogato</p>

Art. 28 <i>(Attività)</i>	Abrogato
<p>1. Terapia e riabilitazione:</p> <p>a) ——— terapie assistite con gli animali (<i>pet therapy</i>, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;</p> <p>b) ——— attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).</p> <p>2. Inserimento lavorativo:</p> <p>a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.</p> <p>3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:</p> <p>a) ——— attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;</p> <p>b) ——— costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.</p>	